

GROSSO, DE RIENZO, RISCOSSA, DI TORO
E ASSOCIATI

AVV. PAOLO DE RIENZO
AVV. ALESSANDRO RISCOSSA
AVV. CARLO GONELLA
AVV. DAVID COLOMBINI
AVV. MARCO DI TORO
AVV. MARIA CRISTINA OTTAVIS
AVV. ANDREA GROSSO
AVV. MASSIMO BELLARDI
AVV. ORESTE BADELLINO
AVV. MATTEO MARIA RISCOSSA
AVV. NICOLA DE RIENZO

AVV. LUIGI TABACCHI
AVV. SERENA POSO
AVV. MARIA OLYMPIA PENE VIDARI
AVV. VALENTINA BARLA
AVV. FEDERICO CANAZZA
AVV. ANTONIO MIELE
AVV. ANGELA DE PASCALIS
AVV. FRANCESCA GANDOLFO

AVV. ALBERTO BARLUZZI
AVV. ANSELMO CARLEVARO

PROF. AVV. ALESSANDRO BERNASCONI

DOTT. FRANCESCA CHIARA DAVERIO
DOTT. MARTA TERLIZZI

10128 TORINO
CORSO STATI UNITI, 62
TEL: (+39) 011.517.66.66 (R.A.)
TELEFAX: (+39) 011.53.01.59
E-MAIL: STUDIOTORINO@GRODER.IT

20122 MILANO
VIA DELLA GUASTALLA, 5
TEL: (+39) 02.55.18.55.42 (R.A.)
TELEFAX: (+39) 02.55.01.17.27
E-MAIL: STUDIOMILANO@GRODER.IT

00153 ROMA
PIAZZA GIUNONE REGINA, 1
TEL.: (+39) 06.578.26.99
TELEFAX: (+39) 06.622.773.91
E-MAIL: STUDIOROMA@GRODER.IT

Torino, 28 ottobre 2009

Spettabile
TURIN MARATHON s.r.l.
C.so Regina Margherita n. 371
10151 TORINO

*alla c.a. sig. Luigi Chiabrera
anticipato via mail: l.chiabrera@turinmarathon.it*

e p.c.:

Egr. Sig.
Avv. Maurizio Caldararo
Via Alfieri n. 19
10121 TORINO

e-mail: caldararo@studiolegalemd.it (senza allegati)

TURIN MARATHON / PARERE RESPONSABILITA' PENALE

Caro Luigi,

allego alla presente il parere redatto – su mio incarico (come da Te richiesto ed autorizzato, anche a nome e per conto delle associazioni delle maratone italiane) – dall'avvocato Caldararo, giovane penalista e podista.

Il sottoscritto e l'avvocato Caldararo (al quale la presente è diretta per opportuna conoscenza) sono a Tua disposizione per verificare, alla luce delle conclusioni del parere, quali possono essere le iniziative concrete che si possono

mettere in atto allo scopo di prevenire la commissione dei reati menzionati nel parere.

Con i più cordiali saluti.



Marco Di Toro

all.: c.s.

fc/mdt

Studio Legale Associato
PETRINI - CALDARARO - RIVERDITI

via Alfieri, n. 19 - 10121 TORINO
Tel. +39 011 566 00 15 r.a. Fax +39 011 566 02 14
P.I.V.A e C.F. 09979760015

Prof. Avv. Davide Petrini
Patrocinante in Cassazione
petrini@studiolegalemtd.it

Avv. Maurizio Caldararo
caldararo@studiolegalemtd.it

Avv. Maurizio Riverditi
riverditi@studiolegalemtd.it

Dott. Alberto Mazzarol

Torino, il 28 ottobre 2009

A mezzo e-mail
(mditoro@groder.it)

Chiar.mo avvocato
Marco DI TORO
c.so Stati Uniti, n. 62
10128 TORINO

Oggetto: Parere relativo a possibili profili di responsabilità penale nell'operato dei partecipanti c.d. "imbucati" a manifestazioni sportive di carattere podistico organizzate da TURIN MARATHON S.r.l.

Egregio Collega,

sciogliendo la riserva formulata in relazione alla possibile rilevanza penale del comportamento posto in essere dai partecipanti c.d. "imbucati" alle manifestazioni sportive di corsa su strada organizzate da TURIN MARATHON S.r.l., espongo, qui di seguito, alcune mie considerazioni di carattere *giuridico-penale*.

1. **La partecipazione “abusiva” alle corse da parte dei c.d. “imbucati”.**

Profili di danno

È, anzitutto, indubbio che la condotta ispirata al malcostume, tristemente diffuso nelle manifestazioni predette, di prendervi parte senza la preventiva regolare formalizzazione dell’iscrizione ed il pagamento della quota prevista¹, sia fortemente deprecabile sul piano della civiltà e correttezza, oltrechè certamente dannosa per l’ente organizzatore, sotto plurimi aspetti:

- anzitutto, sul piano dell’**immagine**, acquisita e consolidata negli anni, da TURIN MARATHON S.r.l., nel campo dello sport e della cultura;
- sul versante della possibile responsabilità dell’ente organizzatore per **eventi dannosi cagionati dai soggetti “imbucati”** a proprio o ad altrui detrimento, ovvero subiti da medesimi, tanto più **in mancanza di una copertura assicurativa** (per l’omesso pagamento della quota d’iscrizione, di essa comprensiva, ovvero della sola integrazione a fini assicurativi, per l’importo ad oggi quantificato in 5,00 Euro, per i non

¹ Fauno eccezione, a norma del Regolamento TURIN MARATHON G.P. LA STAMPA 2010, i disabili della categoria *wheelchair* iscritti al CIP, che ricevono l’iscrizione gratuita.

possessori della tessera della Federazione Italiana di Atletica Leggera ma che vogliano rientrare nelle classifiche FIDAL);

- sotto il profilo del danno patrimoniale, relativo ai servizi (igienici, docce, spogliatoi, punti di ristoro e zone massaggi) di per sé riservati ai soli partecipanti in regola con l'iscrizione alla corsa ma che, invero, finirebbero per giovare anche a tali *runners* abusivi, che alla spesa per la predisposizione di essi non hanno, evidentemente, partecipato in alcun modo. Diversamente deve ritenersi con riguardo ai c.d. "pacchi gara" ed ai chips, entrambi rilasciati ai soli concorrenti (competitivi e non) che, presentandosi agli appositi punti di distribuzione predisposti dall'ente organizzatore, esibiscano la ricevuta comprovante l'avvenuta iscrizione ed il relativo pagamento.

2. La possibile rilevanza penale della partecipazione "abusiva" alle corse da parte dei c.d. "imbucati".

Ciò induce a riflettere sui possibili profili di rilevanza *penale* della partecipazione non regolare – per mancata iscrizione e versamento della quota prevista – di tali soggetti

alle predette manifestazioni podistiche, con specifico riguardo alle fattispecie di reato in essa ravvisabili.

2.1. In particolare: la "truffa" (art. 640 c.p.).

Viene, pertanto, anzitutto in considerazione la fattispecie di "truffa" di cui all'art. 640 c.p., che punisce: *«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno».*

La truffa è un reato "a cooperazione artificiosa": la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo. Trattasi, pertanto, di una figura criminosa in cui gli artifici ed i raggiri, lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale che deve necessariamente realizzarsi e richiede un rigoroso accertamento.

Quanto al primo requisito, va rilevato che tipiche modalità della condotta del reato di truffa, alternativamente previste dall'art. 640 c.p., sono gli "artifici" ed i "raggiri", definiti, i primi, come «una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, al contrario, la dissimulazione di

circostanze esistenti», i secondi come «un avvolgimento ingegnoso di parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero», che, «a differenza degli artifici, possono esaurirsi in una semplice attività di persuasione che agisce direttamente sulla psiche altrui, a prescindere da qualsiasi *mise en scène*»².

La giurisprudenza, in particolare, ha sempre interpretato il concetto di “artifici” e “raggiri” in senso ampio, affermando che il mezzo fraudolento possa consistere in qualsiasi comportamento che, determinando altri in errore, consenta la realizzazione di un ingiusto profitto³.

È noto, del resto, l’insegnamento della Suprema Corte in tema di “truffa contrattuale”, in relazione alla quale fattispecie si è statuito che

«il "dolus in contrahendo" si manifesta attraverso artifici o raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso; e cioè quando sussiste un rapporto immediato di causa ed effetto tra il mezzo o l'espedito fraudolento usato dall'agente e il consenso ottenuto dal soggetto passivo, così che questo risulta viziato nella sua libera determinazione»⁴.

² Così, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, vol. I, Milano, 1986, 295; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 1992, 137; FANELLI (a cura di), *La truffa*, Milano, 1988, 29 s.

³ Nel senso di ritenere che anche la semplice menzogna possa dar luogo alla truffa, tra le più recenti, Cass., 10 febbraio 2006, n. 10231, in *Guida al diritto*, 2006, 30, 73, con nota di GALDIERI.

⁴ Cass., sez. III, 19 dicembre 2002, n. 5438, in *Cass. pen.* 2003, 2589.

Del resto, posto che la norma dell'art. 640 c.p. è diretta a tutelare la libertà del consenso, intesa come autonoma determinazione alla violazione negoziale,

«può valere come raggiro, al fine del delitto in questione, il silenzio serbato su circostanze, da chiunque poste in essere, che, se conosciute dal soggetto passivo, avrebbero certamente determinato in senso negativo la sua volontà negoziale»⁵.

Nel caso in esame, è evidente che, nella fase di vero e proprio svolgimento della corsa, il comportamento dei soggetti c.d. "imbucati" è inidoneo a determinare, negli organizzatori TURIN MARATHON, l'erronea rappresentazione di una circostanza quale l'avvenuta regolare iscrizione alla gara: cioè, infatti, accadrebbe nei soli casi di runners non regolarmente iscritti ma egualmente dotati di un pettorale che, sia pure non autentico, ossia non rilasciato dall'ente organizzatore, sia comunque idoneo a confondere tali soggetti con i partecipanti regolarmente iscritti, consentendo anche ai primi di accedere alla gara e a tutti i servizi in essa apprestati, proprio previa induzione in errore degli organizzatori della corsa.

Negli altri casi (di corridori del tutto sprovvisti di pettorale) l'omessa iscrizione potrebbe, infatti, dedursi *sic et simpliciter* proprio dalla mancanza del pettorale, che, come

⁵ Così, Cass., sez. IV, 20 aprile 1983, in *Giust. pen.*, 1984, II, 429.

tale, non potrebbe integrare alcun artificio o raggiro in grado di indurre chicchessia in errore (e dunque, anzitutto gli organizzatori della manifestazione) circa la preventiva regolare iscrizione e contestuale pagamento della quota prevista.

Nella fase immediatamente successiva al termine della gara – allorchè, com'è noto, i partecipanti regolarmente iscritti (e riconoscibili proprio dal pettorale), ultimata la corsa, provvedono al cambio degli indumenti ovvero ad indossare un abbigliamento che li protegga dal freddo – è, invece, ben possibile, per i partecipanti abusivi, trarre in errore gli organizzatori della manifestazione circa la propria regolare presenza ad essa, dal momento che, in un contesto generale di notevole movimento di persone e di mezzi, qual è quello tipico della fase post-corsa, sarebbe per essi alquanto agevole confondersi ai corridori regolarmente iscritti – con un comportamento, quindi, quantomeno di raggiro – al fine di godere degli approvvigionamenti e degli altri servizi messi a disposizione, in realtà, dei soli corridori regolari.

Si determinerebbe, così, lo stato di frode, ai danni dell'ente organizzatore, rilevante per la truffa, che deve consistere in un vero e proprio inganno, tale per cui possa dirsi che l'errore del *deceptus* (con conseguente danno per la TURIN MARATHON) costituisca il prodotto dell'attività ingannatoria del soggetto agente (vale a dire, il *runner* "imbucato"), con il correlato "ingiusto profitto" dell'agente (rispetto ai descritti servizi, abusivamente

utilizzati) e la conseguente perdita patrimoniale per il pagamento dei servizi ingiustamente sfruttati dagli "imbucati" (ossia, il "danno" richiesto dal disposto normativo dell'art. 640 c.p.) a detrimento del soggetto passivo della condotta fraudolenta (la TURIN MARATHON S.r.l.), che per essi, ha dovuto sostenere una consistente spesa.

In tali casi, nessun dubbio residuerebbe circa la sussistenza della forma di elemento soggettivo richiesta dall'art. 640 c.p. per l'integrazione della relativa fattispecie, vale a dire il dolo generico, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (ossia, l'inganno, il profitto e il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio⁶.

2.2. In particolare: il "furto" (art. 624 c.p.).

Nella partecipazione abusiva alle corse da parte dei c.d. "imbucati", non è, peraltro, da escludersi anche la possibile ravvisabilità della fattispecie di "furto", prevista dall'art. 624 c.p., che sanziona, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154,00 ad € 516,00, «*Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri*».

⁶ Cass., 20 gennaio 1992, n. 470, rv. 188934.

In particolare, nel caso preso in esame, l'oggetto materiale del reato sarebbe costituito da tutte le forme di ristoro (acqua, integratori salini, cibi solidi) sottratti, dai corridori non regolari, che se ne impossesserebbero durante la corsa ovvero al termine della medesima (con la materiale apprensione dagli stands espositivi), pur non avendone diritto alcuno, in mancanza della regolare iscrizione e relativo pagamento della quota partecipativa.

La compiuta integrazione del furto si realizza, infatti, mediante la *sottrazione e l'impossessamento*: si richiede, cioè, che la cosa mobile, oggetto materiale del furto, passi dalla disponibilità autonoma del detentore a quella dell'agente, essendo il criterio per la determinazione del momento consumativo non già quello *materiale-spaziale*, bensì quello *personale*.

Va, peraltro, considerato che l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità è orientato a ritenere che il reato si consumi con l'impossessamento, reputando tale elemento realizzato nel medesimo istante in cui si verifica la sottrazione (o lo spossessamento)⁷.

⁷ Così, *ex multis*: Cass., 15 marzo 1995, CED 201870, in *Cass. pen.*, 1996, 3319; Id., 20 gennaio 1984, CED 164154, in *Giust. pen.*, 1985, II, 96; Id., 25 febbraio 1983, CED 160585, in *Riv. pen.*, 1984, 297; Id., 18 novembre 1982, CED 159399, in *Giust. pen.*, 1984, II, 158; Id., 29 giugno 1981, CED 151713; Id., 15 ottobre 1976, CED 135465.

Va, ancora, precisato che il valore economico talora indubbiamente modesto del bene sottratto (si pensi al caso in cui ad essere sottratto sia una mera bottiglietta d'acqua od un integratore salino) non è, di per sé, tale da escludere la sussistenza del reato in esame⁸, pur dovendosi prendere atto di un orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui la piena valorizzazione del bene giuridico tutelato dall'art. 624 c.p. escluderebbe il reato di furto quando manchi un'offesa al bene giuridico tutelato, cioè in un'ipotesi di carenza di lesività o di scarsa significatività della lesione cagionata⁹.

La ritenuta sussistenza del reato di furto escluderebbe, ad ogni modo, quella della fattispecie di truffa, non potendo, i due reati, concorrere materialmente, ed essendo il discrimine fra essi ravvisato – stando al più autorevole indirizzo dottrinale¹⁰ – nella fase decisiva e risolutiva del processo causale, per cui si ritiene configurabile il furto (aggravato dal mezzo fraudolento) in luogo della truffa, quando, in ultima analisi, abbia luogo un'aggressione unilaterale e non un'usurpazione del bene ottenuta con il consenso "viziato" della vittima¹¹.

⁸ Sul punto, la Cassazione ha precisato che il bene oggetto della condotta criminosa non va considerato unicamente nella sua semplice consistenza materiale, ma ci si deve riferire anche alla «normale destinazione d'uso» di esso, equipollente al profitto illecito che ne trae colui che se ne è impossessato. In tal senso, Cass., 25 settembre 1998, in *Cass. pen.*, 2000, 606.

⁹ In tal senso, Trib. Roma, 2 maggio 2000, in *Cass. pen.*, 2001, con nota di C.F. GROSSO, *Proscioglimento per furto di cose di valore particolarmente esiguo: inoffensività od irrilevanza penale del fatto?*

¹⁰ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, 61.

¹¹ Sulla differenza fra il reato di truffa e quello di furto con destrezza, si veda la recente Cass., 12 maggio 2006, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1075.

Pertanto, conclusivamente sul punto, se il corridore “imbucato”, terminata la corsa, si presenta al punto di ristoro e, inducendo in errore l’organizzatore di TURIN MARATHON (o un di lui rappresentante) circa la propria veste di *runner* regolarmente iscritto, ottiene il ristoro (cui non avrebbe avuto diritto), si configura la fattispecie di “truffa”. Allorchè, invece, l’“imbucato” sottrae, dai punti ristoro, durante la corsa, forme di ristoro (anche in tal caso, non avendone diritto), risponde, rispetto a tali atti, del reato di “furto”.

**2.3. In particolare: l’“inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”
(art. 650 c.p.)**

Va, infine, affrontato l’aspetto più problematico della questione sottoposta, ossia quello relativo alla possibile integrazione, nel comportamento dei soggetti “imbucati” alle manifestazioni podistiche di TURIN MARATHON, della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p., che sanziona, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad € 206,00, «*Chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, (...) se il fatto non costituisce un più grave reato*».

Com'è evidente, il fatto tipico della contravvenzione in parola si consuma con l'inosservanza di un provvedimento, termine con il quale si indica quell'atto amministrativo consistente in una manifestazione di volontà di un organo della pubblica amministrazione estrinsecatasi in un atto tipico, nominativo, unilaterale ed autoritativo, ossia idoneo a modificare ulteriormente, per forza propria, la situazione giuridica del destinatario¹².

In particolare, una volta che risulti individuato il provvedimento cui si riferisce la violazione rilevante ai sensi dell'art. 650 c.p., si pone in primo luogo il quesito circa la sussistenza o meno, nella vicenda in esame, di una delle ragioni contemplate nel surriportato disposto normativo, ossia, in particolare, della richiesta "ragione di sicurezza pubblica".

Formula, quest'ultima, che, sia pure indubitabilmente dotata di confini labili, con un certo ragionevole margine di approssimazione può ravvisarsi nella funzione di "salvaguardia e tutela, in via diretta ed immediata, dell'interesse alla complessiva efficienza dell'organizzazione dello Stato per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini"¹³

¹² Nella dottrina amministrativista, si veda, per tutti, BENVENUTI, *Appunti di diritto amministrativo*, 1987, 91. In quella penalistica, vedasi SPAGNOLO, *Inosservanza dei provvedimenti di polizia (contravvenzioni concernenti l')*, in *EGT*, vol. XVII, 1989.

¹³ CALZOLARI, *Art. 650 e riserva di legge in materia penale*, in *AP*, 1971, II, 268.

ovvero nell'attività di prevenzione di pericoli per la collettività e di eliminazione delle cause, anche naturali, che possono determinare danni alle persone"¹⁴.

Ebbene, il provvedimento al quale, nel caso *de quo*, di norma ci si riferisce è, da un lato, il decreto prefettizio che dispone, in relazione ad una serie di motivazioni espressamente indicate, la sospensione temporanea della circolazione di veicoli, persone ed animali su una serie di tratti stradali, subordinatamente ad alcune condizioni anch'esse esplicitate in seno al provvedimento medesimo (vedasi l'all. n. 1, relativo alla gara podistica FIDAL denominata "Turin Half Marathon – Gran Premio Città di Moncalieri" indetta per il giorno 20 settembre 2009), proprio «*allo scopo*» - si cita letteralmente - «*di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica*» (pag. 2), con l'espresso incarico, agli Organi di Polizia, di porre in essere «*ogni necessaria precauzione a tutela dell'incolumità pubblica*» (pag. 3).

Dall'altro, rileva altresì il provvedimento adottato dalla Provincia al fine di autorizzare la gara agonistica in un determinato percorso ed orario, che stabilisce espressamente – vedasi l'all. n. 2, sempre relativo alla gara podistica FIDAL denominata "Turin Half Marathon-Gran Premio Città di Moncalieri" indetta per il giorno 20 settembre 2009 – che «*L'ente organizzatore dovrà, a sua cura e spese, predisporre tutte le*

¹⁴ SPAGNOLO, *Inosservanza dei provvedimenti*, cit., 3.

prevenzioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità ed assicurare, altresì, l'ordinato svolgimento della manifestazione» (pag. 3).

Non pare, dunque, possa esservi dubbio alcuno circa la ricorrenza, nella vicenda sottoposta, della predetta ragione di "sicurezza pubblica", più volte citata nei provvedimenti richiamati.

Proprio tale ultima disposizione pone, poi, in evidenza il particolare interesse, da parte di TURIN MARATHON, ad evitare la partecipazione alle competizioni podistiche da essa organizzate di corridori c.d. "imbucati", che potrebbero turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione già solo in virtù di una presenza di soggetti numericamente non prevista né prevedibile, oltreché di comportamenti, da parte di essi, a vario titolo non rispettosi delle norme del Regolamento della manifestazione (sconosciuto ai medesimi), e certamente anche dei danni eventualmente da tali comportamenti discendenti e cagionati a se stessi, ad altri partecipanti ovvero al pubblico che assiste alla manifestazione, ovvero subiti da altri corridori, abusivi e non, o ancora cagionati a cose, danni tutti che risulterebbero, così, privi di ogni copertura assicurativa.

L'afferenza dell'ambito relativo alla circolazione stradale alla c.d. "sicurezza pubblica" può, d'altra parte, evincersi dalla copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, che, in numerose pronunce, afferma:

«Gli organi della polizia stradale, nell'adempimento delle loro funzioni di accertamento e di prevenzione dei reati in materia di circolazione, ben possono dare disposizioni sanzionate, in caso d'inosservanza, della norma di cui all'art. 650 c.p., in quanto le dette funzioni rispondono a ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica»¹⁵.

Potrebbe, tuttavia, porsi un problema relativo all'integrazione del reato in parola sul versante *subiettivo*: è vero, infatti, che la natura *contravvenzionale* di tale fattispecie, in coerenza al dettato normativo dell'art. 42, u.c., c.p., ne consente, in via del tutto meramente alternativa, la realizzazione con dolo ovvero anche con semplice colpa. Pur tuttavia, non può pretermettersi l'orientamento giurisprudenziale, ad oggi sostenuto dalla Cassazione, in recepimento di un indirizzo dottrinale, sia pure minoritario¹⁶, particolarmente attento alla compatibilità fra il disposto dell'art. 650 c.p. e la riserva di legge in materia penale, secondo cui:

¹⁵ Cass., 11 ottobre 1990, in *Cass. pen.*, 1982, 1808. Confermano il riportato indirizzo la più recenti; Cass., 10 marzo 1997, n. 3903, in *Cass. pen.*, 1998, 227 e in *Riv. giur. circol. Trasp.*, 1998, 569, con nota di SAVINO; Id., 23 novembre 1993, in *Cass. pen.*, 1995, 1035; Id., 28 gennaio 2004, n. 2969, in *Cass. pen.*, 2005, 2, 456.

¹⁶ NUVOLONE, *Appunti e spunti tra precetti e sanzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1956, 441; CARBONI, *L'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Lineamenti dogmatici e storico-costituzionali dell'art. 650*

«Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., è richiesta, oltre che la mera colpa, anche una forma di intenzionalità che deve presiedere l'omissione e che rende evidente che l'agente si sia reso conto di non osservare, senza giustificazione, l'ordine datogli. Ne consegue la necessità che i provvedimenti, cui alla norma "de qua", siano motivati in modo congruo, onde consentire al cittadino, cui si impone una certa condotta, di essere messo in grado di rendersi conto della legittimità dell'ordine e del suo valore vincolante ed obbligatorio»¹⁷.

L'ultima questione, particolarmente rilevante sotto il profilo del rispetto del principio di riserva di legge, attiene alla possibilità di ritenere violato l'art. 650 c.p. anche in presenza di un provvedimento dato dall'Autorità, ma "di carattere generale".

Al riguardo, nettamente orientati a negare la violazione, da parte dell'art. 650 c.p., del principio di riserva di legge, sono, tuttavia, ben tre orientamenti dottrinali, sostenuti in via giurisprudenziale:

1) Il primo di essi¹⁸ invoca, a tal fine, la teoria c.d. della "disobbedienza come tale", secondo cui i precetti penali non dovrebbero necessariamente porre regole di

c.p., 1970, 139; SINISCALCO, *Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*, in *Enc. dir.*, 1971, vol. XXI, 668.

¹⁷ Cass., 25 novembre 2006, n. 2994, in *Guida al diritto-Il Sole 24 Ore*, 2007, 24, 72.

¹⁸ A sostegno di tale teoria, in dottrina: PAGLIARO, *Riserva di legge, elementi normativi e questioni pregiudiziali*, in *Ind. pen.*, 1977, 386; PECORARO-ALBANI, *Riserva di legge, regolamento, norma penale*

condotta particolareggiata e concrete, potendo essi consistere anche nell'enunciazione generica di un dovere di obbedienza, come nel caso dell'art. 650 c.p., che enuncia il generico dovere di obbedienza ai provvedimenti dell'Autorità, qualunque sia il contenuto specifico degli stessi. Il concreto provvedimento rimasto inosservato non svolgerebbe, pertanto, alcuna funzione d'integrazione del precetto dell'art. 650 c.p., il quale risulterebbe già, di per sé, completo.

2) Un secondo filone dottrinario respinge ogni violazione della riserva di legge da parte dell'art. 650 c.p. condizionatamente a che il concreto provvedimento rimasto inosservato risulti, *a sua volta, disciplinato da una legge*, anche se da una legge amministrativa, perché anche in ambito amministrativo vige la riserva di legge. L'art. 650 c.p. violerebbe, infatti, la riserva di legge solo allorchè il provvedimento normativo rimasto inosservato sia disciplinato da una fonte sublegislativa (ad es., un regolamento), ovvero da una legge, ma in modo non sufficientemente determinato¹⁹.

3) Un terzo ed ultimo orientamento nega possibili violazioni della riserva di legge quando l'atto sublegislativo richiamato dalla legge penale sia un atto amministrativo *individuale e concreto* (proprio come il provvedimento di cui all'art. 650 c.p.), che, come

in bianco, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 805; PETROCELLI, *Norma penale e regolamento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 377.

tale, non ha la capacità d'integrare la legge penale richiamante, giacchè il singolo concreto provvedimento non è innovativo dell'ordinamento giuridico. Ne consegue che non vi è violazione della riserva di legge perché il precetto viene posto esclusivamente dalla legge penale (la fattispecie di reato nasce, cioè, in sé chiusa) ed il singolo provvedimento costituisce solo l'attualizzazione storica, nel concreto caso di specie, di un *obbligo già integralmente posto dal legislatore penale*. In questo caso, quindi, l'atto sublegislativo sarebbe elemento del fatto e non del precetto²⁰.

Ora, a fronte di tale problematica, va preso atto della natura *indeterminata* – sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti destinatari dei precetti in essi dettati (e che, pertanto, potrebbero risponderne della violazione *ex art. 650 c.p.*) – dei provvedimenti, prefettizio e provinciale, di sospensione temporanea della circolazione stradale a causa della manifestazione podistica.

A tale rilievo può, tuttavia, ribattersi rilevando come, sia nel provvedimento prefettizio (vedasi l'all. n. 1, pag. 1), che nel provvedimento della Provincia (all. n. 2, pag. 2), si stabilisca che *«nelle arterie ove la corsa si svolge in commistione con il traffico, la corsia riservata agli atleti sia segnalata con apposite strutture ed inoltre che le aree di*

¹⁹ VALLINI, *Clonazione e fecondazione assistita: ordinanze ministeriali contingibili e urgenti e nozione di "provvedimento" nell'art. 650 c.p.*, in *Leg. pen.*, 1997, 380; PETRONE, *La tutela penale degli ordini amministrativi*, 1980, 121.

intersezione non presidiate da Agenti di P.M. o da altre Forze dell'Ordine, siano chiuse al transito con transenne o strumenti analoghi e presidiate da personale attivato a cura dell'Organizzazione.

Ciò significa che, a fronte di una simile prescrizione, nei tratti interessati dalla corsa, preventivamente resi noti nel dettaglio già con i provvedimenti prefettizio e provinciale, dovrà ritenersi vietata, con la sola eccezione dei casi di urgenza così qualificati e gestiti dalla Forza Pubblica, ogni e qualsiasi forma di attraversamento e di circolazione, da parte di mezzi o di persone, siano queste ultime semplici spettatori, ovvero – per quel che qui specificamente interessa – partecipanti non autorizzati alla corsa, in quanto non in regola con la procedura di iscrizione e versamento della quota di iscrizione ed assicurazione.

E non v'è chi non veda come proprio solo la procedura di regolare iscrizione che precede la corsa permetta la preventiva individuazione del numero e dell'identità dei partecipanti e, in caso di necessità, anche la più sollecita identificazione di essi, il cui nome risulta, sin *ab origine* (dal momento, per l'appunto, dell'iscrizione) abbinato al pettorale di gara.

²⁰ ROMANO, *Repressione della condotta antisindacale. Profili penali*, 1974, 173; PULITANÒ, *L'errore di*

Quanto, infine, alla possibile doglianza di "indeterminatezza" del provvedimento richiamato dall'art. 650 c.p. (nel caso in esame, sia quello prefettizio che quello provinciale) – doglianza che, se fondata, impedirebbe di contestare tale norma a qualsivoglia partecipante c.d. "imbucato" – si ritiene che essa possa essere ragionevolmente superata alla luce della natura particolarmente circoscritta, sotto il profilo sia spaziale (rispetto ai soli tratti di strada interessati dallo svolgimento della corsa) che temporale (nelle sole fasce orarie indicate) dell'operatività delle prescrizioni dettate dai citati provvedimenti, sempreché – la qual cosa si consiglia fortemente quale *modus operandi* all'ente organizzatore TURIN MARATHON – risulti sempre espressa con le modalità più ampie ed efficaci la pubblicizzazione dei contenuti di tali provvedimenti (attraverso manifesti cartacei, volantini, siti Internet etc.), con la chiara indicazione – ad oggi, invero, mancante – del divieto totale di partecipazione a qualsiasi corridore non in regola con l'iscrizione ed il pagamento della quota prevista, proprio a fronte del divieto assoluto di circolazione, nelle aree interessate dalla corsa, di qualsiasi soggetto diverso dai partecipanti regolarmente iscritti.

3. Conclusioni

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, sia pure condizionatamente alla sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna di esse, non può escludersi, nella condotta di partecipazione alle manifestazioni podistiche organizzate da TURIN MARATHON S.r.l., la possibile integrazione, sotto diversi aspetti, delle fattispecie di reato di cui all'art. 624 c.p. (furto) ovvero, alternativamente, di cui all'art. 640 c.p. (truffa), oltreché della fattispecie di reato di cui all'art. 650 c.p.

L'attenta considerazione delle peculiarità della vicenda esaminata induce, tuttavia, a ritenere poco opportune eventuali iniziative di segnalazione (nelle vesti di una denuncia, ovvero di un esposto) alla Procura della Repubblica, in via preventiva (ossia, in previsione della loro possibile ripetizione alle prossime corse), dei predetti deprecabili comportamenti dei c.d. "imbucati", anche in virtù del fatto che tale iniziativa dovrebbe necessariamente aver luogo "contro ignoti" e sarebbe, perciò stesso, verosimilmente destinata a non sortire alcun effetto. Assai opportuna potrebbe, invece, la chiara menzione, nel Regolamento di partecipazione alle gare, della possibile rilevanza penale della partecipazione alla corsa da parte di soggetti "imbucati" ad essa non regolarmente iscritti (oltreché sforniti di copertura assicurativa), nonché la divulgazione di tale specifica attraverso i canali di pubblicità della manifestazione impiegati da TURIN MARATHON (inserzioni, siti web, etc...).

Spero di essere stato sufficientemente esaustivo e, rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento occorresse, con l'occasione, porgo i miei più cordiali saluti.

avv. Maurizio Calderaro


lob

ALL. n. 1



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di TORINO

Prot. n. 38344/09/artt. 6 e 7 CdS/Auto/Arca III

Torino, 14 settembre 2009.

Fax n. 011.55.88.027

Al Sig. QUESTORE di TORINO

Fax n. 011.56.40.202

Al Sig. Comandante
SEZIONE POLSTRADA di TORINO

Fax n. 011.443.30.79 e n. 011.442.64.19

Al Sig. SINDACO di TORINO
MONCALIERI
TROFARELLO

Fax n. 011.640.37.55

Fax n. 011.649.82.22

Fax n. 011.38.14.101

Al Sig. Presidente
SOCIETA' ATIVA S.p.A.
Corso Francia n. 22 TORINO

Fax n. 011.576.43.11

Al Sig. Dirigente Responsabile
SOCIETA' G.T.T. S.p.A.
Gruppo Torinese Trasporti
Corso Turati n. 19/6 TORINO

Fax n. 011.407.60.54

Al Sig. Presidente
TURIN MARATHON
Corso Regina Margherita n. 371 TORINO

e, per conoscenza

Al Sig. Dirigente
Area Viabilità - Servizio Esercizio Viabilità
PROVINCIA di TORINO

Fax n. 011.861.32.90



Oggetto: Gara podistica agonistica FIDAL denominata "Turin Half Marathon - Gran Premio Città di Moncalieri" indetta per il giorno 20 settembre 2009.
Temporanea sospensione della circolazione stradale.

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, il decreto prefettizio pari numero e data relativo all'oggetto.
Al riguardo, atteso il rilievo della manifestazione, si prega di voler disporre, anche attraverso il potenziamento dei servizi di polizia, ogni più scrupolosa vigilanza affinché vengano pienamente osservate le disposizioni di cui al predetto provvedimento.

p. IL PREFETTO
(Riscio)


FVM



Il Prefetto della Provincia di

TORINO

Prot. n. 38344/09 /artt. 6 e 7 CdS/Auto/Area III



VISTA l'istanza presentata dalla Società "Turin Marathon s.r.l.", con sede a Torino in Corso Regina Margherita n. 371, intesa ad ottenere la temporanea sospensione della circolazione di veicoli, persone ed animali sui seguenti tratti stradali interessati dal transito della gara podistica agonistica FIDAL denominata "Turin Half Marathon - Gran Premio Città di Moncalieri" indetta per il giorno 20 settembre 2009, con partenza alle ore 9,30 (salvo leval modifiche connesse con la diretta televisiva) ed arrivo alle ore 12,30 circa:

Torino, Viale Virgilio, Corso Cairoli (semicarreggiata lato est), Lungo Po Diaz, Lungo Po Cadorna, Via Napoleone, Corso Regina Margherita (controviale lato sud), Ponte Regina Margherita (semicarreggiata lato sud), Corso Casale (semicarreggiata lato ovest), Corso Moncalieri (semicarreggiata lato ovest) - Moncalieri, Strada Torino (semicarreggiata lato nord), Via Boglino (semicarreggiata lato nord), Piazza Caduti per la Libertà (semi carreggiata lato est), Via Cavour (S.S. 29), Via Tenivelli (S.S. 29), Strada Genova S.S.29) - Trofarello, Via Torino (S.S. 29), Via Cesare Battisti, Via Molino della Spina, Piazza Lunetti, Via Molino della Spina, Via La Pira, Moncalieri, Via Postiglione, Strada Palera, Via Postiglione (Interno), 45° nord Entertainment Center;

VISTA la nota n. 09/16829-220/18 del 9 agosto 2009 con la quale la Sezione Polstrada di Torino ha espresso parere favorevole alla sospensione del traffico veicolare sui tratti stradali citati, vincolando lo stesso alle seguenti condizioni:

1. predisposizione, da parte dell'Ente organizzatore, del servizio di vigilanza effettuato con proprio personale idoneo a segnalare al traffico veicolare in atto il passaggio della corsa;
2. potrà essere consentito, ove possibile, l'attraversamento trasversale del percorso di gara chiuso al traffico;

VISTA la nota Cat. A.4/09 Gab, in data 3 settembre 2009 con la quale la Questura di Torino, nell'esprimere il parere di competenza, ha richiamato, per l'esecuzione, le citate prescrizioni determinate dalla Sezione Polstrada di Torino;

VISTA la nota n. 66/2009 P.O. in data 8 settembre 2009 con la quale l'Ufficio Servizi del Corpo di Polizia Municipale di Torino ha evidenziando le seguenti condizioni a cui l'Ente organizzatore dovrà attenersi:

- Il percorso compreso nel Comune di Torino dovrà essere delimitato con segnaletica, barriera o nastri nei tempi e modi previsti, con particolare riferimento ai Corsi Casale e Moncalieri nei quali sarà riservata, al percorso della gara (e mezzo di divieto di circolazione da istituire) la sola semicarreggiata ovest nel corretto senso di marcia dalla piazza Borromini sino al confine con la Città di Moncalieri, dovranno essere delimitati con coni o transenne lungo la linea di mezzarota in modo da consentire che la semi carreggiata est possa essere utilizzata in sicurezza; per la circolazione veicolare in direzione nord;
- che il ponte Reg. Margherita mantenga in direzione est almeno una corsia segnalata e protetta per la circolazione stradale;
- presenza di adeguato personale che garantisca il regolare posizionamento e mantenimento della segnaletica e delle strutture su tutto il percorso, la rimozione delle medesime ed il ripristino della circolazione al termine della competizione;
- che siano consentiti gli "attraversamenti elastici" nelle aree di intersezione presidiate da Agenti della Polizia Municipale;
- che nelle arterie ove la corsa si svolge in commistione con il traffico, la corsia riservata agli atleti sia segnalata con apposite strutture ed inoltre che le aree di intersezione non presidiate da Agenti di P.M. o da altre Forze dell'Ordine, siano chiuse al transito con transenne o strumenti analoghi e presidiate da personale attivato a cura dell'Organizzazione.



Il Prefetto della Provincia di **TORINO**

- 2 -

- Le seguenti aree di intersezione saranno presidiate dal personale del Corpo di Polizia Municipale:
Corso Vittorio Emanuele II/Corso Caroli, Corso Vittorio Veneto/ponte Vittorio Emanuele I, Corso San Maurizio/Via Bava, Corso Regina Margherita/Via Napoleone, Corso Regina Margherita/Corso Tortona, Corso Casale/Corso Gabetti, Piazza Gran Madre, Corso Moncalieri/Fiume, Corso Moncalieri/Lanza, Corso Moncalieri/ponte Isabella, Corso Moncalieri/Sicilia, Piazza Zera;
- Le seguenti intersezioni, non presidiate dagli Agenti del Corpo o da altre Forze di Polizia, dovranno essere chiuse al transito mediante la posa di transenne o strumenti analoghi e dovranno essere presidiate a cura del Comitato organizzatore:
Caroli (area di partenza tagli banchina di : Mazzini/Mille/Cavour/uscita posteggio), Bonafous/Giolitti, Bonafous/Maria Vittoria, Vittorio Veneto/Bava, M. Pescatore/Bava, San Maurizio/Bava, Napoleone/Aristi, Napoleone/Santa Giulia, Napoleone/Balbo, Piazzale Regina Margherita e corsia sul ponte, Casale (mezzeria intersezioni con: Figlie Militari/Bricca/Segurana/Monferrato/Santarosa), Gran Madre, Moncalieri (mezzeria intersezioni con: Gioannetti (Gen, Giardino)/ Sommacampagna/ Curtatone), Moncalieri (mezzeria intersezioni con: Volturno/della Brocca), Moncalieri/Aspromonte, Moncalieri (mezzeria intersezioni con: San Fermo/Argonne/Milazzo/Marsala), Moncalieri (mezzeria intersezioni con: Febo/str. Ponte Isabella-San Vito), Moncalieri/Calatafimi + Amadeo + Grado + Aquilea + perimetrale nord p.za Zara, Moncalieri (mezzeria intersezioni con: del Salino/Villa d'Ormea, Moncalieri/Sabaudia-Villa Glori, Moncalieri/Int. 348 e p.le passerella Int. 400-Int. 466-470-494, Moncalieri (mezzeria intersezioni con: S.Lucia/Campagnino/Fioccardu), Moncalieri/Oristano e Int. 506;

SENTITE, al riguardo, la Società ATIVA S.p.A. e la Società G.T.T. S.p.A.;

ATTESO che la Provincia di Torino - Area Viabilità - Servizio Esercizio Viabilità, con nota n. 636689 del 7 agosto 2009, ha richiesto agli Enti interessati a vario titolo di esprimere il parere di competenza entro il 7 settembre 2009 precisando che, qualora entro tale data non fosse pervenuta comunicazione al riguardo, si intendeva l'assenza di elementi ostativi;

RILEVATO che, a tutt'oggi, non risulta pervenuto alcun parere contrario allo svolgimento della gara di che trattasi, nonché alla temporanea sospensione della circolazione stradale;

VISTO il provvedimento autorizzativo n. 720097 del 15 settembre 2009 emanato dalla Provincia di Torino ai sensi dell'art. 9 del C.d.S.;

RAVVISATA la necessità di disporre la temporanea sospensione della circolazione stradale sui tratti di strada sopraindicati, allo scopo di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.L. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E C R E T A

Per i motivi in premessa indicati, è disposta la temporanea sospensione della circolazione di veicoli, persone ed animali sui tratti stradali sopraindicati con le seguenti modalità:

- dalle ore 6.00 alle ore 10.30 nella zona di partenza in Viale Virgilio a Torino (tratto compreso tra Viale Mattioli e Corso Vittorio Emanuele II), al fine di agevolare le operazioni di allestimento e lo smontaggio delle attrezzature nella zona di partenza e arrivo, ad esclusione dei veicoli di servizio della corsa.
- a decorrere da 15 (quindici) minuti prima del previsto passaggio della corsa, sino a cessate esigenze, su tutto il percorso di gara.



Il Prefetto della Provincia di torino

Il presente provvedimento è subordinato alle seguenti condizioni:

1. Stretta osservanza ed attuazione delle prescrizioni determinate dalla Sezione Polstrada di Torino e dal Corpo di Polizia Municipale di Torino in premessa indicate.
2. L'Ente organizzatore dovrà provvedere alle occorrenti segnalazioni per la disposta temporanea sospensione della circolazione stradale e per le conseguenti deviazioni, avendo, altresì, cura di pubblicizzare tempestivamente, con i mezzi più idonei, i tratti stradali chiusi al traffico nonché le direttrici alternative.
3. Dovrà essere consentito il transito ai veicoli in situazione di emergenza fermando i concorrenti per il tempo necessario al passaggio degli stessi.

Gli Organi di Polizia sono incaricati del servizio di vigilanza ed in particolare di provvedere ai diramamenti del traffico veicolare; potranno consentire il solo attraversamento trasversale del percorso di gara chiuso al traffico, ove possibile, ponendo in essere ogni necessaria precauzione a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica.

La Questura di Torino e la Società "Turin Marathon s.r.l." di Torino, sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Torino, 16 settembre 2009.

p. IL PREFETTO
(Russo)

www.comune.torino.it

ALL. n. 2

Lettera Accompagnamento Autorizzazione Podistica

SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'
Ufficio Competizioni Sportive su Strada

Prot. n. 720092	Torino, 15/9/09	
Fax n. 011.56.88.240	Al Sig. QUESTORE di	TORINO
Fax n. 011.56.40.202	Al Sig. Comandante SEZIONE POLSTRADA di	TORINO
Fax n. 011.443.30.79 - Fax n. 011.412.64.19 Fax n. 011.640.37.55 Fax n. 011.649.82.22	Al Sig. SINDACO di	TORINO MONCALIERI TROFARELLO
Fax n. 011.38.14.101	Alla SOCIETA' ATIVA S.p.A. Corso Francia, n. 22	TORINO
Fax n. 011.57.64.311	Alla SOCIETA' G.T.T. Gruppo Torinese Trasporti Corso Turati, n. 19/6	TORINO
Fax n. 011.40.76.054	Al Sig. Presidente SOCIETA' TURIN MARATHON C.so Regina Margherita, n. 497	TORINO
e.p.c. Fax. n. 011.52.21.480	All'UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di	TORINO


Oggetto: Gara podistica agonistica FIDAL denominata "Turin Half Marathon - GP Città di Moncalieri" indetta per il giorno 20 settembre 2009.

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, il provvedimento pari data e protocollo, relativo alla manifestazione in oggetto indicata.

Gli Enti in indirizzo sono pregati di voler far conoscere eventuali problemi che si dovessero verificare in ordine allo svolgimento della manifestazione.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'
(dott. ing. Sandra BELTRAMO)

U/GP



Prot. n. 720097

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza presentata dal Sig. CHIABRERA Luigi, nato ad Asti (AT) il 21/05/1946, Presidente della Società "TURIN MARATHON Srl", con sede a Torino (TO) in C.so Regina, 497, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara podistica agonistica FIDAL denominata "Turin Half Marathon - Gran Premio Città di Moncalieri" indetta per il giorno 20 Settembre 2009, con partenza alle ore 9.30 (salvo lievi modifiche dovute alla diretta televisiva) da Torino (TO) in Viale Virgilio ed arrivo alle ore 12.30 circa a Moncalieri (TO), in Via Postiglione 1 (presso il 45° Nord Entertainment Center), interessante i territori comunali di Torino, Moncalieri e Trofarello sul seguente percorso:

in Torino: Viale Virgilio, Corso Cairoli (semicarreggiata lato est), Lungo Pò Diaz, Lungo Po' Cadorna, Via Napione, Corso Regina Margherita (controviale lato sud), Ponte Regina Margherita (semicarreggiata lato sud), Corso Casale (semicarreggiata lato ovest), Corso Moncalieri (semicarreggiata lato ovest).

in Moncalieri: Strada Torino (semi carreggiata lato nord), Via Bogino (semi carreggiata lato nord), P.zza Caduti per la Libertà (semi carreggiata lato est), Via Cavour (S.S.29), Via Tenivelli (S.S.29), Strada Genova (S.S.29).

in Trofarello: Via Torino (S.S.29), Via Cesare Battisti, Via Molino della Splua, P.zza Luinetti, Via Molino della Splua, Via La Pira.

in Moncalieri: Via Postiglione, Strada Palera, Via Postiglione (interno), 45° nord Entertainment Center.

DATO ATTO che nell'istanza, di cui meglio in promessa, viene chiesta la sospensione del traffico per circolazione di veicoli, persone ed animali, con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata (secondo le disposizioni concordate con la Polizia Municipale dei vari Comuni), con le seguenti modalità:

- Su tutto il percorso di gara da 15' minuti prima del transito della testa della corsa sino a cessate esigenze;
- Dalle ore 6,00 alle ore 10,30 nella zona di partenza in Viale Virgilio a Torino (tra Viale Mattioli e Corso Vittorio Emanuele II) per agevolare le operazioni di allestimento e lo smontaggio delle zone di partenza ed arrivo, escluso i mezzi di servizio della corsa;

CONSIDERATO che con nota n. prot. 636689 del 7 agosto 2009 lo scrivente Servizio ha invitato tutti gli Enti interessati al procedimento amministrativo - relativo alla manifestazione - ad esprimere il proprio parere in merito, entro e non oltre il 7 settembre 2009, precisando nella stessa che qualora entro la suddetta data non pervenga comunicazione, si intenderà che non ci siano elementi ostativi allo svolgimento della stessa;

ATTESO che a tutt'oggi non è pervenuto alcun parere contrario allo svolgimento della gara;

VISTA la nota prot. n. 09/18829 - 220/18 punto del 9 agosto 2009 con la quale la Sezione Polstrada di Torino ha espresso parere favorevole allo svolgimento della manifestazione ed alla relativa sospensione temporanea della circolazione, vincolando lo stesso al rispetto della normativa del Codice della Strada da parte dei concorrenti alla manifestazione sportiva e predisposizione di personale idoneo a segnalare al traffico veicolare in atto la presenza, sulle arterie stradali interessate, di citati sportivi e segnalando, inoltre, l'opportunità di consentire il solo attraversamento trasversale del percorso di gara, quando possibile.

VISTA la nota Cat. A.4/09 GAB. del 3 settembre 2009 con la quale la Questura di Torino, nell'esprimere il parere favorevole di propria competenza allo svolgimento della manifestazione, ha richiamato la nota della Sezione Polstrada di Torino prot. n. 09/18829 - 220/18 punto del 9 agosto u.s.;

VISTO la nota dell'ATVA Spa in data 4 settembre 2009 con la quale ha espresso parere favorevole allo svolgimento della gara;

2

VISTA la nota Prot. n. 16665 del 19/08/2009 con la quale il Gruppo Torinese Trasporti - G.T.T. ha espresso parere favorevole alla manifestazione sportiva confermando che saranno adottati tutti i provvedimenti di deviazione delle linee del servizio di trasporto pubblico transitanti nelle località interessate dalla manifestazione;

VISTA la nota Prot 66/2009-PQ con la quale La Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Servizi Comando, in relazione alla manifestazione sportiva, evidenzia le seguenti condizioni a cui gli Organizzatori si dovrebbero attenere:

1. Il percorso compreso nel Comune di Torino dovrà essere delimitato con segnaletica, barriere e nastri nei tempi e modi previsti.
2. In particolare i corsi Casale e Moncalieri nei quali sarà riservata, al percorso della gara (a mezzo di divieto di circolazione da istituire) la sola semicarrozzata ovest nel corretto senso di marcia dalla piazza Borromini sino al confine con la Città di Moncalieri, dovranno essere delimitati conconi o transenne lungo la linea di mezzzeria in modo da consentire che la semicarrozzata est possa essere utilizzata in sicurezza, per la circolazione veicolare in direzione nord;
3. che il ponte Reg. Margherita mantenga in direzione est almeno una corsia segnalata e protetta per la circolazione stradale;
4. presenza di adeguato personale che garantisca il regolare posizionamento e mantenimento della segnaletica e delle strutture su tutto il percorso, la rimozione delle medesime ed il ripristino della circolazione al termine della competizione;
5. che siano consentiti gli "attraversamenti elastici" nelle aree di intersezione presidiate da Agenti della Polizia Municipale;
6. che nelle arterie ove la corsa si svolga in commistione con il traffico, la corsia riservata agli atleti sia segnalata con apposite strutture ed inoltre che le aree di intersezione non presidiate da Agenti di P.M. o da altre Forze dell'Ordine, siano chiuse al transito con transenne o strumenti analoghi e presidiate da personale attivato a cura dell'Organizzazione.

Il Corpo di Polizia Municipale di Torino assicurerà il presidio della sottelenate aree di intersezione:

- ✓ corso Vittorio Emanuele II / Cairoli
- ✓ corso Vittorio Veneto / ponte Vittorio Emanuele I
- ✓ corso San Maurizio / via Bava
- ✓ corso Regina Margherita / via Napione
- ✓ corso Regina Margherita / corso Tortona
- ✓ corso Casale / corso Gabatti
- ✓ piazza Gran Madre
- ✓ corso Moncalieri / Fiumo
- ✓ corso Moncalieri / Lanza
- ✓ corso Moncalieri / ponte Isabella
- ✓ corso Moncalieri / Sicilia
- ✓ piazza Zara

Si rammentano di seguito le intersezioni che dovranno essere presidiate a cura dell'Organizzazione:

- Cairoli (area di partenza tagli banchina di: Mazzini / Milla/Cavour/ usolta posteggio)
- Bonafous / Giolitti
- Bonafous / Maria Vittoria
- Vittorio Veneto / Bava
- M. Pescatore / Bava
- San Maurizio / Bava
- Napione / Artisti
- Napione / Santa Giuffia
- Napione/Balbo
- P.le Regina Margherita e corsia sul ponte
- Casale (mezzzeria intersezioni con: Figlio Militari / Bricca / Segurana / MonFerrato / Santarosa)
- Gran Madre
- Moncalieri (mezzzeria intersezioni con: Gioannetti (Gen, Giardino) / Sommacampagna / Curtatone)

- 3
- Moncalieri (mezzeria Intersezioni con; Voltorno / della Brocca)
 - Moncalieri / Aspromonte
 - Moncalieri (mezzeria Intersezioni con; San Fermo / Argonne / Milazzo / Marsala)
 - Moncalieri (mezzeria Intersezioni con; Febo / str. ponte Isabella - San Vito)
 - Moncalieri / Calatafini + Amadeo + Grado + Aquilea + perimetrale nord p.za Zara
 - Moncalieri (mezzeria Intersezioni con: del Salino / Villa d'Ormea)
 - Moncalieri / Sabaudia-Villa Glori
 - Moncalieri / int. 348 e p.le passerella int. 400 - int. 466 - 470 - 494
 - Moncalieri (mezzeria Intersezioni con: S. Lucia / Campagnino / Fioccardo)
 - Moncalieri / Oristano e int. 506

VISTA la polizza di assicurazione per le responsabilità civile e danni derivanti da competizioni sportive, stipulata presso la Società Assicuratrice GROUPAMA, Agenzia Milano Duomo n. 0195 - polizza n. 1101443 del 18/09/2006, valida sino al 15/03/2010;

VISTA l'approvazione allo svolgimento della gara da parte della federazione di appartenenza - FIDAL - con codice gara n.TO/118/strada/2009;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha disposto, con Legge Regionale n. 16 del 19 Luglio 2004, il trasferimento delle funzioni alle Province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale;

CONSIDERATO che l'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 riconosce ai dirigenti la potestà di adottare provvedimenti autorizzativi;

VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 14 del Regolamento di Protocollo e Archiviazione dei Documenti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 350 - 340512 del 10 febbraio 2004, esecutivo ai sensi di legge;

VISTI gli atti d'ufficio;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare lo svolgimento della manifestazione di che trattasi;

TUTTO ciò premesso e considerato;

AUTORIZZA

lo svolgimento della gara podistica agonistica FIDAL denominata "Torin Half Marathon - Gran Premio Città di Moncalieri" per il giorno 20 Settembre 2009, sul percorso e per l'orario sopraindicato, alle seguenti condizioni e nel rispetto delle norme del C.d.S.:

1. Dovrà essere data la massima pubblicità alla manifestazione al fine di avvisare l'utenza della strada del suo svolgimento, attraverso:
 - segnaletica provvisoria di indicazione del percorso di da posarsi alle Intersezioni, in modo da non limitare la visibilità della segnaletica stradale né creare pericolo alla circolazione; detta segnaletica costituita da locandine (di dimensioni pari al formato A3 con fondo di colore bianco) dovrà essere apposta il giorno prima della gara e tolta alla fine della stessa;
 - i mezzi di informazione ovvero altre forme di comunicazione e di pubblicità;
 2. Stretta osservanza ed attuazione delle prescrizioni determinate dalla Sezione Polstrada di Torino, dalla Città di Torino (Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Servizi - Comando), in premessa indicate;
 3. Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso pubblico o per situazioni di emergenza;
 4. Qualora la manifestazione interessi il percorso di linee di trasporto pubblico dovrà essere dato preavviso della manifestazione alle aziende che ne gestiscono i trasporti;
 5. L'Ente organizzatore dovrà, a sua cura e spese, predisporre tutte le prevenzioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità ed assicurare, altresì, l'ordinato svolgimento della manifestazione;
 6. Dovrà essere garantita la tutela della strada o dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
 7. Qualora, durante lo svolgimento della gara, dovessero verificarsi danni al demanio statale, provinciale o comunale e suo pertinenze, l'Ente organizzatore dovrà eliminare ogni danno arrecato;
- Al sensi dell'art. 9 comma 7-bis del vigente Codice della Strada, la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un Provvedimento di Sospensione Temporanea della

Polizia

AL DIRIGENTE
SVOLGIMENTO
MANIFESTAZIONE

TURIN
10/09/2009

Circolazione in occasione del transito dei partecipanti in base all'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, all'art. 7, comma 1 del C.d.S.;

Il Questore di Torino, quale autorità di Pubblica Sicurezza, responsabile dell'ordinato svolgimento della circolazione stradale potrà porre in essere tutte le iniziative necessarie.

Il Sig. CHIABRERA Luigi, Presidente della Società "TURIN MARATHON" di Torino, è tenuto al rispetto delle prescrizioni qui contenute.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'
(dott. ing. Sandra BELTRAMO)

U/GP